



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E
DELLA QUALITÀ
SAQ X

DG SAQ
Prot Uscita del 03/08/2010
Numero **0012096**
Classifica



Roma, 10 3 AGO. 2010

Ispettorato centrale della tutela della
qualità e repressione frodi dei
prodotti agro-alimentari

Via Quintino Sella, 45
00187 Roma

Oggetto: Documento esplicativo e di chiarimento tecnico circa i contenuti dell'Art. 3 Decreto Ministeriale n. 18354 del 27/11/2009, recante "*Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici*".

alle Regioni e Province Autonome
Loro sedi

agli Organismi di Controllo
Loro sedi

ai Membri del Comitato Consultivo per
l'agricoltura biologica ed ecocompatibile
Loro sedi

Si trasmette l'allegato documento predisposto da questa Amministrazione per corrispondere ad alcune richieste di chiarimento formulate in merito all'applicazione dell'Art. 3 del Decreto Ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009.

Si ritiene che le indicazioni contenute nel documento possano agevolare l'attuazione uniforme del citato Art. 3 che attua le disposizioni comunitarie che impongono, in agricoltura biologica, la realizzazione di rotazioni poliennali.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Adriano Rasi Caldognò

DOCUMENTO ESPLICATIVO

Art. 3 del Decreto Ministeriale n. 18354 del 27/11/2009, "*Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2010.

Con il presente documento, si intendono chiarire alcuni contenuti dell'art. 3 del Decreto MiPAAF n. 18354 del 27/11/2009 (di seguito DM) al fine di consentirne una corretta applicazione.

Questa Amministrazione, con l'emanazione del D.M. sopra citato, ha ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni agli operatori del settore dell'agricoltura biologica, utili al fine di contemperare l'applicazione dei principi propri di questo metodo di coltivazione con l'esistenza di condizioni particolari di aree produttive soggette a vincoli climatici, geografici o strutturali che possono condizionare la durata delle sequenze colturali.

Il DM identifica nella successione di almeno tre cicli colturali di colture non poliennali appartenenti a specie botaniche differenti (di cui almeno una appartenente alla famiglia delle leguminose o, se appartenente a famiglia differente, comunque destinata al sovescio) la condizione del rispetto di un minimo avvicendamento colturale. Tale riferimento alla specie botanica deve intendersi applicato anche per quanto indicato dalla deroga relativa ai cereali autunno-vernini (terzo capoverso, primo trattino).

Pertanto, fermo restando che le sequenze colturali devono comunque prevedere un intervallo minimo di due cicli di colture diverse prima che la stessa specie possa essere nuovamente coltivata (fatte salve le deroghe di cui sotto) e che delle tre specie in sequenza almeno una sia una coltura leguminosa (da reddito o da sovescio) o altra coltura da sovescio, tutte le sequenze colturali caratterizzate da un numero maggiore di tre cicli colturali devono essere considerate conformi alle indicazioni del DM.

Per effetto delle indicazioni relative alle colture erbacee poliennali di cui all'ultima riga del comma 1, Art. 3 del DM, sono considerate conformi alle indicazioni del DM stesso tutte le sequenze colturali caratterizzate dalla presenza di una coltura erbacea poliennale (es. prato, ortiva a ciclo poliennale quale carciofo o asparago, ortiva destinata alla produzione di seme se a ciclo biennale).

Comunque, in tutti i casi, anche in relazione a quanto sopra esplicito, è opportuno precisare che le valutazioni sulla conformità delle successioni colturali nei riguardi delle indicazioni del DM devono essere realizzate tenendo conto dell'intero avvicendamento e/o rotazione dichiarata e contenuta nella relazione tecnica complementare alla Notifica ai sensi dell'Art. 63 del Reg. (CE) n. 889/2008 del 05/09/2008.

E' quindi opportuno che gli organismi pubblici e privati di controllo possano accertare, in occasione delle visite ispettive di sorveglianza presso le aziende, l'esistenza di un'effettiva suddivisione della superficie destinata alla coltivazione in aree rotazionali in numero e in superficie adeguata tali da accogliere la dichiarata successione colturale. La valutazione del numero delle aree rotazionali necessarie è eseguita sulla base della lunghezza dei cicli colturali delle differenti colture, in conformità agli ordinari criteri di pratica agronomica.

In altri termini, l'eventuale scelta di condurre la successione colturale investendo tutta la superficie aziendale con la stessa coltura nello stesso momento deve essere considerata una pratica non ordinaria, comunque da considerare come elemento di rischio e da sottoporre alla preventiva valutazione dell'organismo di controllo.

Esclusivamente ai fini dell'applicazione delle indicazioni proposte dal DM, le colture consociate con leguminose e gli erbai misti con leguminose sono considerati al pari di una coltura pura di leguminose da reddito o da sovescio o di altra coltura da sovescio.

Si ritiene altresì opportuno precisare che qualora una delle colture previste dalla sequenza colturale non possa essere portata a termine per condizioni climatiche o agronomiche avverse, e che pertanto la raccolta o il sovescio non abbia avuto luogo o non possa avere luogo, essa potrà essere riseminata o ritrapiantata senza che tale coltivazione sia considerata come un nuovo ciclo colturale. Tale circostanza dovrà essere opportunamente registrata a livello aziendale e segnalata all'organismo di controllo in occasione della visita ispettiva.

Relativamente agli ortaggi a foglia per la loro classificazione si fa riferimento al Decreto Ministeriale del 27/08/2004 -Ministro della Salute - G.U. Suppl. Ordin. n° 292 del 14/12/2004. Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. E' opportuno altresì precisare che la deroga prevista al terzo capoverso (deroghe), terzo trattino si può applicare solo per le specie ortive che possono essere coltivate sia per la raccolta a foglia/cespo che per la raccolta a taglio solo se la loro raccolta (che può avvenire simultaneamente o scalaramente) determina comunque la fine del ciclo colturale.

Invece, la deroga prevista al terzo capoverso, quarto trattino, si deve applicare esclusivamente alle colture il cui prodotto è costituito principalmente dalle foglie (con eventuale minore presenza di altri organi della pianta quali steli e/o fiori) la cui raccolta viene eseguita mediante taglio o sfalcio e che, in relazione alla capacità di ricrescita della coltura, può essere ripetuta per più volte, prima della conclusione del ciclo colturale. Ciò non esclude che all'interno del periodo di sei mesi possano succedersi più cicli di colture da taglio se appartenenti a specie diverse.

Con riferimento alla penultima riga del comma 1, Art. 3 del DM (durata del sovescio) si precisa che la coltura destinata a sovescio (leguminosa o non) deve avere una durata minima di almeno 70 giorni, calcolati a decorrere dalla data di semina della coltura da sovesciare e la semina/trapianto della coltura successiva. Le informazioni relative alle date di semina della coltura da sovescio e della coltura successiva dovranno essere opportunamente registrate a livello aziendale e riportate all'organismo di controllo in occasione della visita ispettiva.